

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPROGETTAZIONE, DI REALIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI ATTUALI SITI WEB DELLA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI E DELLA FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI

CODICE IDENTIFICATIVO GARA - CIG: 79654018D7

1. PREMESSE, CONTESTO E MISSION

Con determina del Presidente del 3 luglio 2019 di questa stazione appaltante, Fondazione Geometri Italiani (di seguito, “Fondazione”), con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 4, è stata indetta la procedura aperta (di seguito “procedura”) mediante RDO su MEPA *ex art.* 60 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito, “CODICE”) per l’affidamento del servizio di riprogettazione, di realizzazione e di manutenzione degli attuali siti web (di seguito, “Servizio”) della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito, “Cassa”), del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati (di seguito, “Consiglio”) e della Fondazione.

Il criterio d’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in funzione di elementi oggettivi, ai sensi dell’art. 95 del CODICE.

CIG: 79654018D7

Oggetto principale CPV: 72413000-8: servizi di progettazione di siti per *world wide web*.

NUTS: ITE43

Il Responsabile unico del procedimento per l’affidamento ai sensi dell’art. 31 del CODICE è il la sig.ra Cristina Cencini (e-mail: presidenza@fondazionegeometri.it).

Il Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al Servizio del presente appalto è la sig.ra Cristina Cencini.

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti è stata istituita nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e assistenza dei Geometri. Dal 1 gennaio 1995 è stata privatizzata e trasformata in associazione di diritto privato con l’attuale denominazione e conta, ad oggi, circa 90.000 iscritti.

La Cassa eroga pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità/invalidità, reversibilità e indiretta), assicura prestazioni assistenziali (provvidenze straordinarie, indennità di maternità e in caso di *stalking*) e garantisce un’ampia offerta di *welfare* integrato con l’assistenza sanitaria integrativa che la Cassa offre gratuitamente a tutti gli iscritti e ai pensionati in attività - rinnovata con un forte ampliamento delle prestazioni e con l’inserimento della prevenzione e della copertura dell’indennità da non autosufficienza.

Per informazioni ulteriori relative alle attività istituzionali si rinvia al sito *web*: <https://www.cipag.it/it/cassa>

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati è stato istituito con decreto legislativo Luogotenenziale n. 283 del 23 novembre 1944 per rappresentare, a livello nazionale, la categoria dei Geometri, regolamentata con Regio Decreto dell'11 febbraio 1929, n. 274.

Per informazioni ulteriori relative alle attività istituzionali si rinvia al sito *web*: <http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale>

La Fondazione Geometri Italiani

La Fondazione Geometri Italiani è un organismo costituito dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti volto a valorizzare la figura professionale del geometra a mezzo del continuo aggiornamento e perfezionamento tecnico scientifico e culturale in tutti i settori della professione.

La Fondazione Geometri Italiani ha lo scopo di sviluppare e realizzare studi nei settori della professione del Geometra promuovendo una conoscenza più approfondita dell'istruzione tecnica e valorizzando le prospettive culturali e professionali che la scuola secondaria superiore offre nell'ambito del settore tecnologico e, in particolare, nell'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio".

Per informazioni ulteriori relative alle attività istituzionali si rinvia al sito *web*: <http://www.fondazionegeometri.it/it/fondazione>

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, PRECISAZIONI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato tecnico (allegato 1);
- 2) Modulo di partecipazione con dichiarazioni sostitutive (allegato 2);
- 3) Modulo presentazione – Offerta tecnica (allegato 3);
- 4) Modulo presentazione – Offerta economica (allegato 4);
- 5) Dichiarazione di avalimento (allegato 5);
- 6) Dichiarazione integrativa di subappalto (allegato 6);
- 7) Patto di integrità (allegato 7).

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti in merito alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC fondazionegeometri@geopec.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, c. 4, del CODICE, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti proposti saranno pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione www.fondazionegeometri.it/it/fondazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che:

- La gara è con riserva di aggiudicazione.
- Nessun compenso o rimborso di spese spetterà ai concorrenti per effetto della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la stessa gara dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.

Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni di cui all'art. 76 del CODICE.

Salvo che non sia diversamente indicato in questo disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Fondazione e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC fondazionegeometri@geopec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Fondazione; diversamente la Fondazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti i concorrenti raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i concorrenti ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto la riprogettazione, la realizzazione e la manutenzione degli attuali siti web della Cassa, del Consiglio e della Fondazione per la valorizzazione dei documenti, delle informazioni e dei dati in essi contenuti. Tali attività si rendono necessarie per offrire una chiara presentazione istituzionale delle tre suddette realtà, per risolvere l'attuale duplicazione e la dispersione dei contenuti e dei servizi e per adeguare i siti web alle recenti previsioni normative (ad esempio, per l'erogazione di servizi e informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari) e alle innovazioni tecnologiche.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il Servizio richiesto necessita di unitarietà di approccio. In particolare, la procedura non sarà suddivisa in:

- lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del CODICE, in quanto il Servizio richiesto si caratterizza per l'unitarietà sia dell'oggetto che delle modalità esecutive;
- lotti prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del CODICE, in quanto, da un punto di vista qualitativo, il Servizio oggetto del presente appalto non necessita di aggiudicazione mediante separate e autonome procedure.

La procedura prevede l'affidamento del Servizio richiesto ad un'unica Società o Professionista (ovvero a un'impresa).

L'importo posto a base di gara è pari a euro **150.000,00**, IVA e altre imposte e contributi di legge esclusi. La liquidazione delle fatture avverrà secondo le seguenti modalità: 30% alla conclusione della fase di sviluppo della piattaforma, dell'alberatura dei siti, organizzazione ed elaborazione dei contenuti; 50% al collaudo e il restante 20% alla conclusione della fase di messa in produzione.

4. DURATA DELL'APPALTO E RINNOVI

Il contratto avrà la durata di 3 anni (36 mesi) a decorrere dalla data di stipula dello stesso con la Società, salvo eventuale differimento del termine disposto dalla Fondazione per ragioni di opportunità.

Ove necessario, troverà applicazione l'art. 196, c. 11, del CODICE, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure poste in essere per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Fondazione.

La Fondazione si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto, nel rispetto dell'art. 32, c. 13, del CODICE.

La Fondazione alla prima scadenza annuale avrà la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del CODICE, con preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi a mezzo PEC.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del CODICE, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CODICE.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di imprese di rete").

È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del CODICE sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del CODICE, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del CODICE, il consorzio indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2, lett. f), del CODICE, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c. 1, lett. b) e c), del CODICE, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, c. 12, del CODICE, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC 17 febbraio 2016, n. 157, e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. b), del CODICE, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ

Sono ammessi a presentare offerta i concorrenti:

- a) per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del CODICE;
- b) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad altro registro equivalente per gli operatori economici stranieri), per attività inerenti al Servizio.

Per la comprova dei requisiti la Fondazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla procedura è chiesto - a pena di esclusione - il possesso di tutti i requisiti di partecipazione indicati.

8.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Sono ammessi a presentare offerta i concorrenti che ai sensi dell'art. 83 del CODICE:

- 1) abbiano realizzato un fatturato minimo annuo, relativo al settore di attività del Servizio, almeno pari a 100.000 euro, IVA esclusa, posto a base di gara, riferito agli ultimi 3 esercizi (2016-2017-2018). Il settore di attività è quello relativo alla progettazione di siti per *world wide web*. Tale requisito serve a garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, c. 4, e dell'allegato XVII, parte I, del CODICE, mediante la trasmissione dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa. Ai sensi dell'art. 86, c. 4, del CODICE l'operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. In caso di partecipazione in R.T.I./consorzio il requisito di cui al precedente punto 1) si considera soddisfatto qualora sia posseduto dalla mandataria/ capogruppo per almeno il 60%.

- 2) siano in grado di produrre una dichiarazione in originale rilasciata da un istituto di credito o da un intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, recante esplicito riferimento alla presente procedura e attestante espressamente la solidità economica e la puntualità e la regolarità nell'onorare gli impegni assunti da parte dell'impresa. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della dichiarazione in originale.

8.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Possono partecipare alla procedura esclusivamente gli operatori economici che dimostrino di aver svolto almeno tre servizi nel settore oggetto dell'affidamento negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione

della presente gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione di appropriata attestazione.

In caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, i requisiti di cui sopra devono essere dichiarati e posseduti da ogni impresa costituente il raggruppamento o il consorzio o il GEIE.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del CODICE, l'operatore economico, singolo o associato *ex art.* 45 del CODICE, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c), del CODICE avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del CODICE e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del CODICE, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7, del CODICE, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12, del CODICE.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Fondazione impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria, secondo quanto previsto dall'art. 89, c. 3, del CODICE.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento

da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Fondazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE E DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g), del CODICE devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art.7, lett. b), deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande /consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'art. 8.1 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo alle capacità tecnico-professionali di cui all'art. 8.2 in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti sia costituendi *ex art.* 45, c. 2, lett. d), e), f) e g), del CODICE, deve essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il consorzio ordinario.

Per i consorzi stabili di cui agli artt. 45, c.2, lett. c), e 46, c. 1 lett. f) del CODICE, che eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Fondazione, la sussistenza dei predetti requisiti è valutata in capo ai singoli consorziati.

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di un Servizio di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzato da notevole contenuto tecnologico e da carattere innovativo, la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95, c. 3, del CODICE.

Il punteggio complessivo pari a 100 verrà così ripartito:

OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI	80
OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI	20
	TOTALE PUNTI	100

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA più alto. A parità di punteggio complessivo sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l'OFFERTA TECNICA. Qualora anche tale punteggio sia paritario, si procederà per sorteggio.

12. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica $P(tec)$ è attribuito sulla base delle caratteristiche elencate nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

	Caratteristica		Criteri di valutazione	Punteggio Max
1	Funzionalità, servizi e caratteristiche tecnologiche della piattaforma applicativa proposta	1.1	Saranno valutati i seguenti elementi, con riferimento alle specifiche necessità e alle peculiarità: <ul style="list-style-type: none"> completezza dei servizi e delle funzioni disponibili; 	25

			<ul style="list-style-type: none"> • livello di integrazione tra i moduli e automatismi; • conformità alle normative e agli <i>standard</i> del settore; • disponibilità funzionalità di supporto e facilità nella gestione e configurazione. 	
2	Originalità della proposta creativa	2.1	<i>Appealing</i> dell'impatto visivo, creatività e funzionalità rispetto ai <i>target</i> e agli strumenti previsti	13
3	Figure professionali preposte alla redazione dei contenuti	3.1	Esperienze curriculari delle figure professionali che saranno coinvolte nella progettazione, nell'implementazione e nell'erogazione del Servizio (allegare <i>curricula</i>)	12
4	Esperienza pregressa specifica	4.1	Aver già erogato Servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto in favore di enti o associazioni rappresentativi di categorie di professionisti	10
5	Demo della proposta	5.1	Saranno valutate le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • semplicità del sistema CMS in termini di numero di operazioni e intuitività delle stesse; • proposta relativa alla struttura e all'organizzazione dei siti e delle relative sezioni; • progetto grafico complessivo, con riguardo all'accessibilità dei contenuti. 	10
6	Eventuali proposte migliorative	6.1	Eventuali proposte capaci di migliorare gli strumenti esistenti sviluppando nuove funzionalità, da valutare in base alle reali esigenze della Cassa, del Consiglio e della Fondazione, che il concorrente intenda erogare a titolo non oneroso ai fini del potenziamento del Servizio	10
			TOTALE PUNTEGGIO	80

Il punteggio tecnico, arrotondato al secondo decimale per eccesso, esprimerà il livello di soddisfacimento

mediante un punteggio calcolato attraverso la seguente formula:

$$P(tec)_i = \sum P_{k,j}$$

Dove

$P(tec)_i$ è il punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente i -simo;

$P_{k,j}$ è il punteggio attribuito al sub-criterio di valutazione j -simo del criterio k -simo;

\sum è sommatoria effettuata su tutti sub-criteri di valutazione.

Per i sub criteri di valutazione per cui non è definita una formula nella tabella sopra riportata, il valore $P_{k,j}$ sarà calcolato moltiplicando il valore massimo attribuibile per un coefficiente $V_{k,j}$ determinato attraverso la media, arrotondata al secondo decimale per eccesso, dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari all'elemento in esame, variabili tra 0 e 1 come segue:

- coefficiente 0,00 rispondenza totalmente inadeguata;
- coefficiente 0,25 rispondenza insufficiente;
- coefficiente 0,50 rispondenza sufficiente;
- coefficiente 0,75 rispondenza buona;
- coefficiente 1,00 rispondenza ottima.

Il punteggio complessivo sarà riparametrato, qualora nessun concorrente ottenga per l'offerta tecnica il punteggio massimo attribuibile (pari a 80 punti), secondo la seguente formula e arrotondato al secondo decimale per eccesso:

$$P(tec)_{i-rip} = 80 \times \left(\frac{P(tec)_i}{P(tec)_{max}} \right)$$

dove $P(tec)_{i-rip}$ è il punteggio riparametrato del concorrente i -simo, $P(tec)_i$ è il punteggio non riparametrato del concorrente i -esimo e $P(tec)_{max}$ è il punteggio massimo ottenuto dalla migliore offerta tecnica.

Saranno escluse dalla gara, prima dell'esame dell'offerta economica, le offerte tecniche che avranno riportato un punteggio complessivo prima dell'eventuale riparametrazione inferiore a 40,00 punti.

12.1 Dimostrazione del Sistema proposto

La Società concorrente deve presentare la propria proposta progettuale mediante 1 (una) sessione dimostrativa, avente la durata massima di 2 ore, davanti alla commissione giudicatrice presso la sede della Fondazione Geometri Italiani.

Ai fini della presentazione della prova pratica la Società verrà convocata, con un congruo anticipo di tempo, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo indicato in sede di dichiarazione di partecipazione.

La sessione dimostrativa della proposta progettuale deve essere organizzata in modo da consentire alla commissione giudicatrice di verificare in particolare:

- le caratteristiche del CMS, con particolare riferimento alla completezza e alla semplicità d'uso delle funzioni richieste;
- la struttura e l'organizzazione dei contenuti;
- il progetto grafico della soluzione offerta, con riguardo agli aspetti legati alla normativa sull'accessibilità.

La mancata presentazione della proposta progettuale nella sessione dimostrativa, pur non comportando l'esclusione dalla procedura di gara, sarà giudicata negativamente dalla Commissione e comporterà l'attribuzione del punteggio 0 (zero) alla caratteristica "Demo della proposta".

13. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Verranno assegnati 20 punti all'offerta economica che presenterà il valore più basso riferito alla base di gara, mentre alle altre offerte sarà attribuito un punteggio determinato in modo proporzionalmente decrescente secondo la formula:

$$P(eco)_i = 20 \times \left(\frac{Off_{min}}{Off_i} \right)$$

dove:

$P(eco)_i$ è il punteggio attribuito al i-simo arrotondato al secondo decimale per eccesso;

Off_{min} è il valore più basso riferito alle offerte economiche;

Off_i è il valore dell'offerta economica del concorrente i-simo.

14. SUBAPPALTO

Il concorrente può indicare, all'atto dell'offerta, le parti del Servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del CODICE e dall'art. 1, c. 18, della legge di conversione n. 55/2019.

L'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti, qualora il concorrente le abbia indicate.

I concorrenti possono affidare il Servizio, previa autorizzazione della Fondazione, purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, c. 3, del CODICE.

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara i concorrenti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria offerta con tutta la relativa documentazione richiesta redatta in lingua italiana per via telematica tramite MEPA, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno martedì 5 novembre 2019, conformemente alle regole fissate dal MEPA.

Si precisa e si ricorda che:

- Oltre il suddetto termine, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, né si darà luogo a procedura di miglioria, né sarà consentita, in sede di procedura, la presentazione di altra offerta.
- La verifica dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC in conformità alla delibera 17 febbraio 2016, n. 157. Pertanto, tutti i concorrenti alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPass.
- Nessun compenso o rimborso di spese spetterà ai concorrenti per effetto della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la stessa dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata, o se non si procedesse all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto.
- Circa l'inammissibilità delle offerte, si applica quanto previsto dall'art. 59, c. 4, del CODICE.
- La documentazione inviata dai concorrenti resterà acquisita agli atti della Fondazione, e non verrà restituita neanche parzialmente.
- Le offerte devono avere una validità di 180 giorni dalla loro presentazione, prorogabili a richiesta della Fondazione per ulteriori 180 giorni, e sono da intendersi fisse e invariabili per tutta la loro durata.
- Con la presentazione della propria offerta, il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Disciplinare, nel Capitolato e comunque nella documentazione di gara complessivamente considerata.

La Fondazione si riserva, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di effettuare idonei controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle autodichiarazioni presentate. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali ex art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.

La Fondazione si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli. La mancata produzione della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente chiesta in sede di gara comporterà l'esclusione del concorrente.

Saranno esclusi dall'affidamento i concorrenti che si trovino nelle situazioni di cui all'art. 80 del CODICE, ed in tutti gli altri casi previsti a pena di esclusione dalla legge e/o dal bando.

Si precisa che le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

15.1 Documentazione amministrativa

L'offerta deve contenere la seguente documentazione amministrativa:

- 1) **Domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive** di possesso dei requisiti prima elencati ai paragrafi 7 e 8, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, preferibilmente compilando l'allegato 2, e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di associazione temporanea o di consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va presentata la relativa procura.
- 2) **Documento di gara unico europeo (DGUE)** da rendere disponibile esclusivamente in formato elettronico, non scansionato, predisposto in conformità alle regole tecniche emanate da AgID ai sensi dell'art. 58, c. 10, del CODICE, mediante la piattaforma telematica di negoziazione utilizzata per la presentazione delle offerte;
- 3) **Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE"** rilasciato dal sistema dal sistema AVCPass quale strumento per la verifica del possesso dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti (per le modalità operative si veda quanto previsto nella determinazione ANAC del 20 dicembre 2012, n. 111).
- 4) **Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"** devono dichiarare di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 e secondo quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 78/2010 oppure devono dichiarare di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 3, del decreto ministeriale richiamato e devono allegare copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

5) Garanzia provvisoria ex art. 93 del CODICE. Gli operatori economici devono produrre apposita documentazione comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria per un importo pari al 2% dell'importo a base d'asta, salve le riduzioni previste dall'art. 93, c. 7, del CODICE. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La garanzia deve avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia deve essere corredata dall'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria – pari al 10% dell'importo contrattuale biennale – per l'esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 93, c. 8, e dell'art. 103 del CODICE. Nel caso di R.T.I. da costituire, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta sia dall'impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i. Nel caso di R.T.I. costituita, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall'impresa capogruppo. In caso di cauzione assicurativa si precisa che i concorrenti non potranno garantire per sé stessi né essere garantiti da società che fra loro si trovino nella situazione di cui all'art. 2359 del codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative. La Fondazione nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari provvede contestualmente allo svincolo delle garanzie provvisorie da questi rese, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

6) Avalimento. In caso di eventuale avalimento deve essere presentata la documentazione indicata all'art. 89 del CODICE.

7) Documenti per la partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresa (ex art. 48 del CODICE). A pena di esclusione dalla procedura, le società facenti parte del raggruppamento sono tenute a:

- a) specificare le parti del Servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- b) indicare l'impresa capogruppo;
- c) contenere l'impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall'art. 48 del CODICE.

Nella circostanza di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotto l'atto costitutivo in copia autenticata. In tal caso, l'offerta economica e le giustificazioni del prezzo potranno essere sottoscritte dalla sola impresa capogruppo.

8) Patto di integrità firmato digitalmente dal medesimo soggetto che sottoscrive l'offerta, in segno di incondizionata accettazione delle condizioni ivi contenute.

15.2 Offerta tecnica

L'offerta tecnica, inviata telematicamente con firma digitale, deve essere predisposta secondo il modello (allegato 3) messo a disposizione sul MEPA.

L'offerta tecnica consiste in una RELAZIONE dalla quale si devono evincere, in modo completo e circostanziato e in conformità alle prescrizioni del Disciplinare e del Capitolato, le modalità di erogazione del Servizio.

La RELAZIONE, seguendo il contenuto del Capitolato, il quale individua i parametri minimi dell'erogazione del Servizio, deve sostanziarsi in una proposta tecnico-organizzativa per la gestione del Servizio, idonea a consentire all'apposita Commissione giudicatrice un'attribuzione di punteggi conforme ai criteri e ai sub-criteri di cui all'art. 12 del presente Disciplinare.

L'offerta tecnica deve provenire dal medesimo soggetto che sottoscrive l'istanza in gara ed essere presentata in formato elettronico (o pdf), in lingua italiana e in originale, siglata in ogni pagina, datata e sottoscritta digitalmente all'ultima pagina con le identiche modalità dell'istanza in gara. Nel caso in cui sia redatta in lingua straniera deve essere assistita da traduzione giurata. Deve, inoltre, essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Tale RELAZIONE dovrà essere di massimo 30 pagine di formato A4, con carattere testo ARIAL 12, interlinea 1,5 righe e margini di pagina di minimo 2 cm. Le pagine eccedenti non saranno considerate per l'attribuzione del punteggio tecnico.

Gli eventuali allegati (*depliant, brochure, etc.*) devono seguire una numerazione progressiva.

In aggiunta a quanto previsto dall'allegato 3 - Offerta tecnica, la RELAZIONE deve illustrare: le fasi temporali in cui si articola ogni attività e si declinano gli aspetti strategici; gli indicatori specifici per ciascuna fase del progetto; le attività necessarie al conseguimento di tali obiettivi; le azioni a supporto delle attività per ciascuna fase; la calendarizzazione delle riunioni operative e di controllo della qualità; i

curricula del personale coinvolto nelle diverse fasi; l'alberatura dei siti da riprogettare, realizzare e mantenere.

L'offerta tecnica è considerata nulla se condizionata, parziale o espressa in modo indeterminato. Inoltre, l'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia riferimento di natura diretta o indiretta all'offerta economica.

Il concorrente potrà allegare apposita DICHIARAZIONE *ex art. 53, c. 5, lett. a)*, del CODICE congruamente motivata per segnalare alla Fondazione di non autorizzare l'accesso agli atti per le parti dell'offerta tecnica, se del caso appositamente evidenziate nella RELAZIONE stessa, coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale DICHIARAZIONE, la Fondazione consentirà l'accesso agli atti, a domanda, nei soli casi previsti dal citato art. 53 del CODICE, diversi da quelli di cui alla predetta lett. a). La mancata allegazione di tale DICHIARAZIONE non potrà essere sanata *ex post*.

15.3 Contenuto del plico telematico relativo all'offerta economica

Il plico telematico relativo all'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica, preferibilmente redatta sul "Modulo presentazione – Offerta economica" (allegato 4), con indicazione a lettere e a cifre dei ribassi in percentuale e dei prezzi offerti. Si ricorda che in caso di discordanza prevale il ribasso in percentuale indicato a lettere.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei poteri necessari.

L'offerta economica deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) il prezzo totale offerto per tutta la durata del periodo contrattuale inferiore rispetto all'importo a base d'asta;
- b) il ribasso unico percentuale offerto, I.V.A. ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi.

I predetti valori devono essere indicati sia in cifre che in lettere con l'avvertimento che, in caso di discordanza, sarà ritenuto valido il valore espresso in lettere.

L'offerta economica è considerata nulla se di importo uguale o superiore al valore complessivo posto a base d'asta e comunque se espressa in modo indeterminato o difforme dalle prescrizioni del presente Disciplinare.

La Fondazione si riserva comunque di richiedere, nel corso della selezione, i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità di quanto dichiarato da ciascun partecipante alla selezione.

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Fondazione si riserva, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di effettuare idonei controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle autodichiarazioni presentate. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali *ex art.* 76 del d.P.R. n. 445/2000.

La Fondazione si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli. La mancata produzione della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente chiesta in sede di gara comporterà l'esclusione del concorrente.

Saranno esclusi dall'affidamento i concorrenti che si trovino nelle situazioni di cui all'art. 80 del CODICE, ed in tutti gli altri casi previsti a pena di esclusione dalla legge e/o dal bando.

Si precisa che le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

La Fondazione comunicherà ai concorrenti - mediante pubblicazione sul sito istituzionale e via PEC - il giorno e l'ora in cui la commissione giudicatrice procederà all'apertura del plico telematico in seduta aperta presso la sede della Fondazione sita in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4.

Si precisa e si ricorda che:

- a. Non saranno ammesse offerte alternative, peggiorative e con aumento del costo economico per la Fondazione, o che comunque risultino difformi rispetto all'oggetto della procedura;
- b. Saranno escluse le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara ovvero le offerte che siano sottoposte a condizione;
- c. La Fondazione non sarà vincolata da condizioni generali, moduli e/o formulari contrattuali proposti dal concorrente, che non potranno avere alcuna valenza ed operatività, non potranno condizionare in alcun modo l'offerta, né saranno sottoscritti dalla Fondazione ai fini dell'esecuzione del Servizio;

- d. Non è ammessa la revisione dell'offerta né nel corso della procedura né durante l'esecuzione del Servizio,
- e. La Fondazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile una sola offerta, purché questa risulti congrua e conveniente;
- f. L'offerta presentata è immediatamente vincolante per il concorrente mentre lo sarà per la Fondazione solo con la sottoscrizione del contratto;
- g. La Fondazione valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del CODICE;
- h. La Fondazione procederà alla verifica della documentazione e del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione previsti dagli atti di gara e dagli artt. da 80 a 87 del CODICE, dalle altre disposizioni di legge e nonché dai regolamenti. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, la Fondazione procederà alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione oppure a dichiarare deserta la gara;
- i. Si procederà con la sottoscrizione del contratto solo dopo la verifica della documentazione chiesta e/o comunque necessaria per legge, e del possesso dei requisiti;
- j. In conformità a quanto previsto dall'art. 95, c. 12, del CODICE, la Fondazione si riserva comunque, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la gara, di non procedere o di non confermare l'aggiudicazione della stessa, di non stipulare il contratto nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale o anche in riferimento ad altri modelli di gestione del Servizio. In questi casi l'espletamento della gara s'intenderà nullo, senza che la Fondazione possa incorrere in richiesta di danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o della Società aggiudicataria, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;
- k. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alle mafie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-*bis*, 89 e 92, c. 3, del d.lgs. n. 159/2011;
- l. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, nelle modalità previste dall'art. 32, c. 14, del CODICE.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, c. 3, del CODICE, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della

commissione giudicatrice, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Fondazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente, la cui offerta risulti anormalmente bassa, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, c. 3, lett. c), e 97, cc. 5 e 6, del CODICE, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili e procede ai sensi dell'art. 23 del CODICE.

18. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del CODICE, pari al 2% dell'importo posto a base di gara di ogni lotto, fatto salvo quanto previsto all'art. 93, c. 7, del CODICE. È inoltre corredata da una dichiarazione di impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, c. 3, del CODICE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva - pari al 10% dell'importo contrattuale - ai sensi dell'art. 93, c. 8, del CODICE, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, c. 6, del CODICE, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile alla Società o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n.159/2011 recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione". Sono fatti riconducibili alla Società, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima

dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, c. 1, del CODICE, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, c. 1, del CODICE, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: in titoli del debito pubblico, il cui valore deve essere al corso del giorno del deposito, garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Fondazione; in contanti, con bonifico, in assegni circolari o con versamento su conto corrente bancario intestato alla Fondazione presso la Banca Popolare di Sondrio (IBAN: IT27F0569603227000002132X22), fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1, del d.lgs. n. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; fideiussione bancaria o assicurativa conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, c. 9, del CODICE, e rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, c. 3, del CODICE.

In caso di garanzia fideiussoria, questa dovrà: contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 19 gennaio 2018, n. 31; avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta. La garanzia fideiussoria dovrà inoltre prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; e la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; la loro operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 445/2000; documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 22, c. 1, del d.lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, in base a quanto previsto dall'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, c. 7, del CODICE.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 82/2005 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate.

Non è invece sanabile, e costituisce quindi causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

In ottemperanza al disposto dell'art. 83, c. 9, del CODICE si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire di requisiti previsti per la partecipazione e di documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei requisiti di idoneità e di partecipazione come individuati ai paragrafi 7 e 8 del presente Disciplinare non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni per la partecipazione alla procedura aperta (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di scelta del contraente, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o di elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del Servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, c. 4, del CODICE), sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Fondazione assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Fondazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, c. 9, del CODICE è facoltà della Fondazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati, ed eventualmente di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel corso della procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di dati personali, e del Regolamento UE n. 679/2016

(GDPR), compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e quelle riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

21. PROCURA

Nel caso in cui l'istanza di partecipazione alla gara e le relative dichiarazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un institore (*ex art. 2203 del codice civile*) o da un procuratore (*ex art. 2209 del codice civile*) del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura speciale in originale oppure copia autentica ai sensi di legge oppure copia semplice. In tale ultimo caso la copia deve essere corredata da una dichiarazione dell'institore o del procuratore, sottoscritta in forma semplice, attestante che si tratta di copia conforme all'originale e deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. La procura e la documentazione a corredo devono essere allegate all'istanza di partecipazione alla gara ad integrazione della documentazione amministrativa.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità giudiziaria competente per eventuali procedure di ricorso inerenti la procedura aperta è il TAR del Lazio, sede di Roma.

F.to IL PRESIDENTE
(Geom. Diego Buono)